

Trieste, 14 gennaio 2025

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

**Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2025.
PROFESSIONISTI.
TRACCIABILITA' PER LE SPESE DI TRASFERTA E ALTRE NOVITA' SULLE
SPESE ADDEBITATE ANALITICAMENTE AI COMMITTENTI.**

1. LE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge di Bilancio 2025, per gli esercenti arti e professioni, prevede che:

a) le spese relative a:

- prestazioni alberghiere;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC);

addebitate analiticamente al committente, nonché;

b) i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti/collaboratori ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi;

sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo e dalla eventuale base imponibile IRAP (per le associazioni professionali), alle condizioni e nei limiti attualmente previsti, se i relativi pagamenti sono eseguiti mediante strumenti tracciabili, quali:

- i versamenti bancari o postali;
- gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Sono considerati tracciabili anche i pagamenti mediante le app via smartphone (che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare) ed il telepedaggio (collegato ad un Iban).

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, ossia dal 2025.

2. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL PERSONALE

Nella gestione dei rapporti con il personale, a livello operativo, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, i lavoratori autonomi, al fine di non dover applicare le ritenute sulle somme corrisposte a dipendenti/collaboratori e di ottenerne la deducibilità ai fini fiscali,

Boscolo & Partners is a member of Crowe Global, a Swiss Verein. Each member firm of Crowe Global is a separate and independent legal entity. Boscolo & Partners and its affiliates are not responsible or liable for any acts or omissions of Crowe Global or any other member of Crowe Global. Crowe Global does not render any professional services and does not have an ownership or partnership interest in Boscolo & Partners.

dovranno modificare le loro **procedure** relative al riconoscimento dei rimborsi spese a dipendenti/collaboratori, comunicando quanto prima le novità ai soggetti interessati.

Sul punto, a titolo esemplificativo, i lavoratori autonomi, in qualità di datori di lavoro, potranno:

- dotare i dipendenti/collaboratori in trasferta di **carta di credito dello Studio** o altro strumento di pagamento collegato al conto corrente;
- o, in alternativa richiedere al dipendente/collaboratore (o professionista), a corredo della consueta nota spese (o della fattura), oltre alla fattura o ricevuta delle spese sostenute, anche la **ricevuta di pagamento del Pos**, effettuato con **carta di credito/debito personale**.

Si precisa che, in assenza del documento comprovante il pagamento con mezzi tracciabili, il lavoratore autonomo:

- non potrà rifiutare il rimborso in quanto il diritto del lavoratore è previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL);
- ma dovrà assoggettare le somme erogate a titolo di rimborsi spese a ritenute fiscali e previdenziali.

3. LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 192/2024

In base alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 192/2024, attuativo delle Riforma fiscale, **a partire dall'1.1.2025, non concorrono più a formare il reddito di lavoro autonomo** – come accadeva prima – **i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente**.

Per effetto della modifica del TUIR, quindi i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esercizio della professione non concorrono più alla formazione del reddito:

- né dal lato "attivo", con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente;
- né dal lato "passivo", con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati.

Allo stato, in attesa di chiarimenti ufficiali, si pone la tematica del coordinamento con le novità apportate della Legge di Bilancio 2025 in tema di tracciabilità delle spese di trasferta, le quali risulterebbero prive di effetti pratici.

4. EFFETTI SUI SOSTITUTI DI IMPOSTA E SULLA FORMULAZIONE DELLE FATTURE

Quanto esposto finora comporta necessariamente riflessi circa gli obblighi di effettuazione delle **ritenute** a carico dei committenti sostituti di imposta, che – si ricorda – prescindono dall'esposizione in fattura della ritenuta da parte del prestatore e che, quindi, in ragione della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo dei rimborsi delle suddette spese addebitati analiticamente, non dovrebbero essere operate (indipendentemente dalla tracciabilità dei pagamenti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2024).

Quindi, le nuove disposizioni esplicano i loro effetti anche nella **formulazione delle fatture** dei lavoratori autonomi ed in particolare riguardo all'esclusione dei rimborsi spese analiticamente addebitati dal calcolo delle ritenute da esporre.

Nulla dovrebbe cambiare in relazione all'assoggettamento delle suddette spese ad imponibilità IVA e – si ritiene, anche in via "prudenziale" – ai contributi previdenziali (addebitabili ai committenti generalmente nella misura del 4%).

Per i lavoratori autonomi in **regime forfetario**, le suddette spese addebitate analiticamente ai clienti non dovrebbero concorrere alla formazione dei compensi ai quali applicare il coefficiente di redditività.

Le imprese committenti, ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, potranno chiedere ai lavoratori autonomi prestatori (anche in regime forfetario) i **documenti giustificativi del pagamento tracciabile** delle suddette spese analiticamente addebitate. I lavoratori autonomi potranno aderire a tali richieste, a titolo esemplificativo, **allegando alla fattura**, a seconda dei casi, la contabile di bonifico o la ricevuta del Pos.

5. GLI INCARICHI CONFERITI ALLO STUDIO

In relazione agli incarichi di **elaborazione dei cedolini paga**, quelli di **tenuta della contabilità** e di **elaborazione delle dichiarazioni fiscali**, che siano affidati allo Studio, al fine di snellire le procedure relative ai flussi informativi e di evitare i costi di un incarico supplementare di verifica delle singole note spese, **salvo diversa indicazione scritta, le spese sopra indicate, anche se oggetto dei rimborsi erogati a dipendenti e collaboratori, ai fini del trattamento fiscale e contributivo, si intenderanno pagate mediante strumenti tracciabili.**

In ogni caso, lo Studio è a disposizione per fornire la propria consulenza sulle novità normative sopra indicate.

Cordiali saluti.
Boscolo & Partners